

ADRIATICA RISORSE S.P.A.
VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA
C.F. e P.I.: 02259820682

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 8 DEL 04.03.2020

IL DIRETTORE GENERALE

ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE IMPOSTA DI SOGGIORNO E SERVIZI AGGIUNTIVI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA HYKSOS SRL
--

Premesso che:

- che con atto del notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, stipulato in data 16.05.2019, Rep. n. 40901 ed iscritto in data 21.05.2019 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara, è stata costituita la società "Adriatica Risorse S.p.A.", società in house providing del Comune di Pescara, che giusto Contratto di Servizio, cura la gestione del ciclo completo della riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Pescara;
- che il sottoscritto agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Adriatica Risorse SpA, in forza della determina A.U. del 16.09.2019 e del proprio contratto sottoscritto in data 23.09.2019.

Ravvisato che il Comune di Pescara, con delibera di Consiglio n. 52 del 19/04/2016, ha istituito l'imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale di Pescara e con la stessa delibera si approvava il Regolamento dell'imposta e delle relative tariffe, in attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Rilevato che l'imposta di soggiorno, come tutte le entrate del Comune, va gestita e che vista la sua periodicità di dichiarazione e di pagamento fissato in modalità trimestrale, si rende necessario dotare le i rappresentanti delle strutture ricettive nella loro qualità di agenti contabili di uno strumento per la generazione della dichiarazione e di comunicazione con gli uffici, oltre che gli uffici stessi di un sistema di controllo efficace e puntuale.

Considerato che il Comune di Pescara, a tal riguardo:

- con determina dirigenziale n. 19 del 13/05/2016 ha provveduto all'approvvigionamento, a seguito di affidamento mediante Mepa con sistema dell'ordine diretto (oda), del software StayTour ed attività di set up per la gestione on online dell'imposta di soggiorno da parte della ditta HYKSOS srl, via Clamessa, 32 Mareno di Piave (TV) P.I.036422206267;
- con successive determina dirigenziali, acquisita la disponibilità da parte della ditta, ha proceduto alle proroghe annuali del servizio in parola agli stessi patti e condizioni di cui all'originario affidamento.

Rilevato, altresì, che il software acquisito dall'Ente è risultato adeguato alle esigenze sia degli uffici, che delle strutture ricettive che devono di fatto certificare gli importi incassati.

Preso atto che si rende indispensabile dotare questa Società, in house providing del Comune di Pescara, di strumenti informatici e servizi aggiuntivi finalizzati a garantire la continuità nelle diverse fasi di gestione dell'imposta di soggiorno.

Vista la nota prot. n. 797 del 16.01.2020, con la quale la “HYKSOS srl” – P.I: 03642220267 - ha trasmesso la propria offerta pari a €. 2.670,00 oltre Iva (22%), quale canone annuale 2020, del software StayTour per la gestione dell'imposta di soggiorno con la proposta di attivazione di una nuova funzione Modello 21 (compilazione in modo automatico sulla base delle dichiarazioni fatte) pari a €. 290,00, oltre Iva al 22%.

Considerato che la citata Ditta già forniva il medesimo Servizio al Comune di Pescara, quando lo stesso Ente gestiva tale entrata tributaria fino al subentro dell'Adriatica Risorse SpA.

Esaminati gli aspetti dell'offerta presentata, ritenuti pienamente confacenti alle esigenze dell'Adriatica Risorse S.p.A.

Ritenuto, pertanto, procedere all'affidamento di che trattasi, fino alla scadenza del 31.12.2020, necessaria al fine di perseguire una maggiore efficienza dei servizi resi, nonché dare continuità al servizio di liquidazione, riscossione, rendicontazione e versamenti dell'imposta di soggiorno, oltre a continuare e offrire la medesima Piattaforma informatica alle strutture ricettive per consentire l'assolvimento degli adempimenti relativi alle dichiarazioni trimestrali e a quelle annuali.

Richiamate le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti):

- l'art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l'art. 32, comma 2, secondo cui: Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 35 comma 1, che fissa la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- l'art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
- l'art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097.

Visto il proprio Regolamento “Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie”, approvato con determina A.U. del 25.10.2019.

Visto, inoltre, l'art. 18 dello Statuto sociale che disciplina i “Poteri del Direttore Generale”.

Rilevato che il presente affidamento rientra nella previsione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Visti:

- l'acquisizione del CIG n. Z072BA82CC, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.
- la regolarità contributiva attestata dal DURC, protocollo INAIL n. 20655832 del 03.03.2020 con scadenza validità 01.07.2020 della Ditta HYKSOS S.R.L.;
- la certificazione casellario ANAC del 22.01.2020;
- la visura della CCIAA di Treviso-Belluno, documento del 17.01.2020;
- le dichiarazioni sostitutive trasmesse dalla precitata ditta con pec registrata al prot. n. 1251 del 22.01.2020, relative:
 - ✓ al possesso dei requisiti di ordine generale resa dal legale rappresentante della ditta di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013;
 - ✓ alla tracciabilità dei flussi finanziari resa dal legale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.

Richiamata la dichiarazione dello scrivente in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti dell'ufficio.

Dato atto inoltre, che:

- è stata attivata la procedura di verifica dei requisiti generali della ditta previsti dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 36 co.5, 81 e art. 216 del medesimo decreto legislativo nonché della relativa assenza di annotazioni riservate nel Casellario Informatico ANAC.
- qualora dai documenti acquisiti dagli Enti competenti venga accertato che la ditta è priva dei requisiti necessari in relazione al presente affidamento, si procederà alla revoca dello stesso e alla conseguente risoluzione del contratto e alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Visti, infine:

- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, gli artt. nn. 30, 32 e n. 36;
- il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- le "linee guida" dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- il vigente Regolamento per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** l'offerta economica dalla ditta HYKSOS SRL – C.F. e P.I.: 03642220267, con sede legale in via Calmessa 28 – 31010 Mareno di Piave (TV), inoltrata per pec in data 16.01.2020;
3. **di affidare**, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e per l'annualità 2020, il servizio di assistenza e di manutenzione del software applicativo per la gestione dell'Imposta di Soggiorno, unitamente all'attivazione della nuova funzione Modello 21 (modello approvato con DPR 194/1996), alla società HYKSOS srl, CF e P.IVA:

03642220267 per l'importo complessivo di €. 3.611,20, inclusa Iva al 22%, che rientra nel valore di soglia di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016;

4. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 32 del DLgs 50/2016:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è poter gestire online l'imposta di soggiorno con un sistema che consenta di interfacciare direttamente l'attività di dichiarazione online delle strutture ricettive con quella dell'Ente;
 - b) l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di assistenza e di manutenzione del software applicativo offerto dalla Ditta per la gestione dell'Imposta di Soggiorno con l'utilizzo del software (Staytour) e dei servizi aggiuntivi, nonché con l'attivazione della nuova funzione Modello 21, come da offerta presentata dalla ditta;
 - c) il valore economico totale dell'affidamento, quale canone annuale 2020, è di €. 3.611,20, inclusa Iva al 22% (€. 2.960,00, oltre Iva al 22% pari a €.651,20: nel dettaglio €. 2.670,00, Iva escl., per l'utilizzo del software Staytour in modalità ASP, e €. 290,00, Iva escl., per la funzione Md21 collegato a Staytour), che rientra nel valore di soglia di cui all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
 - d) il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del d.lgs. 50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
 - e) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono da intendersi lo svolgimento regolare del servizio di assistenza e di manutenzione del software applicativo Staytour con i dettagli delle relative caratteristiche e dei relativi servizi aggiuntivi, incluse le funzioni di gestione dei Modelli 21, nonché le specifiche della tecnologia adottata, come da proposta sottoscritta dal Legale Rappresentante della Hyksos SRL, agli atti dell'ufficio e qui approvata;
 - f) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie";
 - g) per ogni genere di controversia avente origine in ragione del presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Pescara.
5. **di precisare** che alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG n: Z072BA82CC;
6. **di dare atto**, che sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta in questione sulla base dell'autocertificazione della Ditta di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, nonché del casellario giudiziario ANAC;
7. **di dare atto, altresì**, che:
 - è stato acquisito il DURC, protocollo INAIL n. 20655832 del 03.03.2020, con risultanza regolare e scadenza validità 01.07.2020;
 - è stata acquisita la documentazione trasmessa con pec registrata al prot. n. 1251 del 22.01.2020, a firma dell'Amministratore delegato della ditta contenente:
 - ✓ la dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013;
 - ✓ la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.
8. **di stabilire che:**

- che si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti, a seguito di accertato possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta incaricata, richiamati al precedente punto 7, e della regolare fornitura da parte della stessa e, comunque, a conclusione con pagamento a 30 giorni dalla data di presentazione di fattura elettronica (applicazione del regime di split payment di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1973, con scissione dei pagamenti in materia di IVA.);
 - che la penale per il mancato o ritardato del Servizio in oggetto è calcolata nella misura massima totale prevista dalla vigente normativa;
 - che, così come stabilito dal vigente Regolamento per l'Affidamento degli Appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina AU del 25.10.2019, la Società dovrà rendere edotta la Ditta incaricata che dovrà rispettare il Modello di organizzazione ex D.Lgs. n. 231/2001 e del PTPC ex L. 190/2012, documentazione in fase di definizione e approvazione da parte dell'Adriatica Risorse SpA, nonché accettare ed osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico della Società, approvato con determina AU del 20.11.2019;
 - che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 241/1990.
9. **di provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", alla pubblicazione del presente provvedimento nella propria pagina dedicata e attualmente disponibile presso il sito istituzionale del Comune di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni D'Aquino